Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Lunedì, 22 gennaio 1934 - ANNO XII** — **Numero 17**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1877.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1878.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1879.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1880.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1881.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1882.**

Conversione in legge del R decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1883.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. **1884.**

Approvazione del nuovo statuto organico della Lega Navale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 febbraio 1907, col quale la Lega Navale Italiana è stata eretta in ente morale;
Veduta la deliberazione in data 26 maggio 1933, del commissario straordinario della Lega predetta;
Veduto il nuovo testo di statuto dell'Ente, proposto in sostituzione di quello approvato con R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2161;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo testo dello statuto organico della Lega Navale Italiana, composto di ventidue articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 86. — MANCINI.

Statuto della Lega Navale Italiana.

Forma e finalità dell'Ente.

Art. 1.

La Lega Navale Italiana è ente morale a carattere associativo con finalità d'interesse pubblico, dichiarata dal Governo fascista « Unico organo nazionale di propaganda marinara ».

Ne è Alto Patrono S. M. il Re.

Art. 2.

La Lega Navale ha la missione di sviluppare la mentalità e lo spirito marinaro degli italiani e diffondere la conoscenza dell'alto valore e dell'importanza che ha il fattore marittimo nella vita della Nazione.

Sue principali attività sono:

1° la costituzione di centri di propaganda marinara nel territorio dello Stato, nelle Colonie e fra i connazionali residenti negli Stati esteri;

2° lo studio e la divulgazione dei problemi concernenti la politica navale e le esigenze marinare del Paese;

3° la formazione della cultura marinaresca nei giovani, mediante corsi di conferenze popolari e scolastiche, pubblicazioni letterarie, concorsi a premio fra studenti di scuole medie ed universitarie, per la trattazione di argomenti che involgono la preparazione su questioni attinenti a problemi marinari;

4° l'istruzione pratica di navigazione mediante la concessione ai giovani soci di viaggi gratuiti e semi-gratuiti con piroscafi di Società italiane;

5° la pubblicazione del periodico sociale « L'Italia Marinara »;

6° l'attuazione di crociere, per offrire ai soci la possibilità di navigare con minima spesa ed, ammaestrando, sviluppare la consuetudine ai viaggi marittimi.

Art. 3.

La Lega Navale è costituita dalla sede centrale in Roma, con la Presidenza, gli uffici centrali, il Consiglio centrale e dai seguenti organi periferici:

Sedi provinciali: dirette dal fiduciario, residente nei capoluoghi di Provincia (per le Colonie nelle città principali e per gli Stati esteri nelle rispettive capitali);

Sezioni: dirette dal presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal Comitato direttivo;

Delegazioni: con a capo un delegato;

Delegati viaggianti.

Organi centrali.

Art. 4.

Il presidente è il capo della Lega Navale ed assume, nella carica, tutte le funzioni di direzione e rappresentanza dell'Ente.

Il vice presidente coadiuva il presidente, lo sostituisce e lo rappresenta nei periodi di assenza e firma, per delega, gli atti sociali ed i provvedimenti di ufficio.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto del Capo del Governo.

Art. 5.

Il direttore della sede centrale cura l'esecuzione degli ordini della Presidenza ed ha la direzione generale dei servizi legali, amministrativi-contabili e di propaganda dell'Ente compresa l'amministrazione della Rivista sociale.

Ha la firma dei provvedimenti contabili-amministrativi e, per delega, quella degli atti sociali.

È nominato con determinazione del presidente.

Art. 6.

L'ordinamento degli uffici centrali, la nomina ed il trattamento economico del personale è fissato con deliberazione del presidente.

Art. 7.

Il periodico « L'Italia Marinara » è organo di propaganda della Lega Navale diretto dal presidente che può delegare tale funzione al vice presidente.

Il redattore-capo è il gerente del periodico ed assume le responsabilità previste dalla legge sulla gerenza di giornali e pubblicazioni periodiche. Egli viene assunto in servizio con contratto d'impiego giornalistico e fa parte del personale della sede centrale.

Art. 8.

Il Consiglio centrale è organo consultivo della Presidenza per lo studio dei problemi d'interesse generale attinenti alla propaganda marinara ed all'incremento marittimo della Nazione.

Compongono il Consiglio centrale il presidente, il vice presidente, il direttore dei Servizi e diciotto membri di cui dieci scelti dal presidente fra i fiduciari ed i presidenti delle maggiori Sezioni ed otto nominati come segue, rappresentanti:

Presidenza del Consiglio;

Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

Ministero della marina;

Opera nazionale Balilla;

Commissariato per il turismo;

Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

Unione marinai in congedo.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio centrale si riunisce, ordinariamente, nel novembre di ciascun anno e straordinariamente nei casi in cui il presidente lo riterrà necessario.

Nella riunione ordinaria, il presidente farà al Consiglio la relazione generale ed economica sull'andamento e sviluppo dell'Istituzione.

Qualora lo ritenga opportuno, il presidente potrà aumentare, temporaneamente, il numero dei componenti del Consiglio centrale, promuovendo la partecipazione di rappresentanze di Ministeri, di Enti pubblici e di personalità, di speciale competenza, in rapporto agli argomenti da trattare.

Art. 9.

Il presidente ha facoltà d'indire congressi fra i rappresentanti provinciali, quando ciò sia richiesto da circostanze di speciale importanza per l'attività e per gli scopi dell'Ente.

Ai congressi intervengono, di diritto, i fiduciari ed i presidenti di Sezione; possono anche intervenirvi i delegati, previa autorizzazione della Presidenza.

Le norme per lo svolgimento dei congressi sono stabilite dal regolamento.

I congressi sono presieduti dal presidente o dal vice presidente.

Organi periferici.

Art. 10.

I fiduciari rappresentano la Lega Navale nei capoluoghi di provincia, nelle Colonie e negli Stati esteri e curano lo svolgimento dei necessari rapporti con le rispettive Autorità politiche.

Essi propongono, per le rispettive circoscrizioni territoriali, la costituzione dei centri di propaganda marinara e preordinano le varie manifestazioni di propaganda fra le Delegazioni e Sezioni della provincia, in base alle direttive date dalla sede centrale.

Sono scelti fra i cittadini iscritti al Partito Nazionale Fascista e nominati con deliberazione del presidente; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o revocati prima della fine del triennio.

Art. 11.

Le Sezioni sono costituite in Italia, nelle Colonie ed all'Estero, nei centri ove risiedono almeno cento soci e sono rette dal presidente, coadiuvato dal vice presidente e da un Comitato direttivo composto di cinque membri per le Sezioni fino a duecento soci e di sette membri per le altre.

La sede centrale ha facoltà di autorizzare la costituzione di Sezioni anche con un numero di soci inferiore a cento, quando speciali circostanze lo consigliano.

Il vice presidente coadiuva e sostituisce il presidente in caso di assenza, e cura, in particolare, il servizio amministrativo della Sezione, di cui è direttamente responsabile, insieme con il presidente, verso la sede centrale.

I presidenti ed i vice presidenti di Sezione sono nominati con deliberazione del presidente.

I membri componenti i Comitati direttivi sono nominati dalla sede centrale, su proposta del presidente della Sezione, e così pure i revisori dei conti.

Nella formazione dei Comitati direttivi, i presidenti di Sezione devono assicurarsi, di preferenza, la collaborazione dei rappresentanti del Fascio locale, del Corpo insegnante (possibilmente provveditore agli studi o preside d'Istituto scolastico), dei Comandi marittimi, delle Capitanerie di porto o di organizzazioni marinare ove esistono.

Ogni Sezione ha un collegio di revisori dei conti, costituito da due revisori effettivi ed uno supplente, da scegliersi fra i soci.

Tutte le cariche sono assegnate a cittadini iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Il presidente, il vice presidente ed i componenti il Comitato direttivo ed i revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o revocati prima della scadenza del triennio.

Art. 12.

In ogni Comune del Regno, nelle città all'Estero ove esistano raggruppamenti di connazionali e nelle Colonie, quando non vi siano Sezioni, la sede centrale provvede alla nomina di un « delegato » al quale viene affidato l'incarico di rappresentare l'Ente nel luogo, di svolgere azione di propaganda e promuovere iscrizioni di nuovi soci.

I delegati vengono scelti fra i cittadini iscritti al Partito Nazionale Fascista e dipendono direttamente dalla sede centrale con la quale svolgono i rapporti amministrativo-contabili inerenti alla carica.

Sulle navi e nei luoghi ove non esistono altre rappresentanze della Lega, la sede centrale si avvale dell'opera dei delegati viaggianti.

Organizzazione amministrativo-contabile.

Art. 13.

I fiduciari, le Sezioni e le Delegazioni devono attenersi alle disposizioni del regolamento generale per lo svolgimento delle attività amministrative, per la tenuta delle scritture contabili e per i rapporti con la sede centrale.

Le Sezioni non hanno figura giuridica per se stante ed agiscono sempre in rappresentanza della sede centrale.

Le eventuali norme interne che le Sezioni ravvisassero necessarie di emanare per disciplinare particolari attività, dovranno essere segnalate alla sede centrale per la preventiva approvazione.

Nell'amministrazione del patrimonio e dei fondi sociali, i presidenti ed i vice presidenti delle Sezioni ed i delegati assumono verso l'Ente rispettivamente, per la parte che amministrano, la responsabilità di gestori di cose altrui e sono obbligati al rendiconto della gestione e ad eseguire le relative consegne, al tempo in cui cessano dal mandato.

Le Sezioni devono versare, alla fine di ciascun bimestre, alla sede centrale, le somme a questa dovute sulle quote associative riscosse nel bimestre stesso.

I delegati dovranno versare le quote associative riscosse contemporaneamente alla segnalazione dei soci e comunque, in casi di eccezione, regolare la situazione contabile ad ogni fine di mese.

Agli organi periferici sono devoluti i proventi stabiliti dal regolamento generale; ad essi è fatto divieto di utilizzare per il proprio fabbisogno le somme di competenza della sede centrale e di far luogo a spese e manifestazioni che non rientrino nella possibilità economica del bilancio.

La Presidenza potrà integrare i proventi degli organi periferici con assegnazione speciale di fondi in rapporto alla loro attività ed alle necessità di sviluppo.

Qualsiasi acquisto di cose mobili ed immobili, fatte dagli organi periferici, deve essere effettuato nel nome generico della Lega Navale Italiana ed i relativi atti di acquisto devono essere autorizzati dalla sede centrale e sottoscritti per sua delega e nome, in base a regolare procura legale.

Art. 14.

La sede centrale preordina, anno per anno, il programma generale per la propaganda, all'attuazione del quale collaborano e concorrono i fiduciari e le Sezioni, e provvede a pubblicare il relativo calendario delle manifestazioni.

A tale intento, nel mese di febbraio di ciascun anno, i fiduciari, le Sezioni ed eventualmente i delegati dovranno segnalare alla sede centrale, per l'approvazione preventiva, le proposte inerenti alle manifestazioni di propaganda che si propongono di svolgere nell'ambito della propria circoscrizione.

Le proposte devono essere accompagnate dal preventivo della spesa.

Art. 15.

Le Sezioni devono compilare annualmente il conto economico-patrimoniale della propria gestione, vistato dai revisori e trasmetterlo alla sede centrale entro il giorno 10 del mese di febbraio con una relazione illustrativa dell'opera svolta.

In detto conto devono essere indicate tutte le voci di entrate e di spese a qualsiasi titolo si riferiscano, nessuna esclusa.

I fiduciari trasmettono invece la sola relazione con in calce un conto delle eventuali spese ed entrate.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale di riserva e dal capitale di esercizio:

a) Il capitale di riserva è formato dalle quote dei soci vitalizi e dei soci benemeriti, dai lasciti, elargizioni ed erogazioni e da tutte quelle entrate che dalla Presidenza siano ritenute opportunamente capitalizzabili.

b) Deve essere investito in titoli nominativi garantiti dallo Stato con intestazione all'Ente Lega Navale, oppure, nell'acquisto di beni immobili previa deliberazione del presidente ed è inalienabile.

c) Qualora però i fondi del capitale di esercizio risultassero eventualmente insufficienti alle spese ed allo svolgimento dell'opera di propaganda, che è scopo della Lega Navale, può addivenirsi al temporaneo uso anche del capitale di riserva previa deliberazione motivata del presidente.

Le deliberazioni del presidente di cui al comma *c*) devono sottoporsi all'approvazione della Presidenza del Consiglio.

Il capitale di esercizio è formato:

1° dall'eventuale contributo dello Stato;

2° dagli interessi del capitale intangibile;

3° dai proventi per manifestazioni, gare e festeggiamenti;

4° dalle entrate ordinarie in generale e da qualsiasi sopravvenienza attiva ed avanzi del bilancio, salvo quelle che il presidente deliberasse di trasferire a capitale intangibile;

5° dalle quote associative, di cui una parte viene devoluta dalla sede centrale agli organi periferici, a termine della ripartizione prevista dal regolamento.

Art. 17.

Il bilancio economico e patrimoniale della Lega Navale è unico per tutto l'Ente e comprende il movimento patrimoniale-contabile amministrativo sia della sede centrale che degli organi periferici.

Art. 18.

Il presidente nomina un Collegio di revisori per il controllo dei conti della sede centrale composto di tre membri ordinari e due supplenti.

Tali revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti verifica, in sede di bilancio, se le spese risultino giustificate in rapporto agli obblighi statutari ed alle esigenze dell'Ente, trascrive in apposito libro dei verbali i risultati delle verifiche e gli eventuali rilievi e riserve che crede di fare, sia dal punto di vista contabile che di quello statutario.

Soci.

Art. 19.

I soci della Lega Navale Italiana contraggono il dovere morale di essere propagandisti degli interessi e delle esigenze marinare della Nazione per il bene supremo della Patria.

Art. 20.

Possono essere soci della Lega Navale:

a) i cittadini italiani di ambo i sessi, residenti nel Regno, nelle Colonie ed all'Estero, di incensurabile condotta morale e fede politica;

b) gli Enti statali e parastatali, le Provincie, i Comuni, le Associazioni unitarie di categoria, le Confederazioni, le Federazioni, i Sindacati, le Associazioni in generale, le società e le ditte industriali e commerciali, le pubbliche Scuole e gli Istituti privati di educazione, le singole navi militari, mercantili e da diporto.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

benemeriti, sostenitori, vitalizi, ordinari, aggiunti.

La sede centrale ha facoltà di stabilire quote ridotte per l'iscrizione a soci ordinari di studenti, di operai e dei soci dell'Unione marinai in congedo e di altre eventuali categorie, nonchè per determinati enti e società.

Le quote annue dei soci delle varie categorie ed il contributo unico dei soci vitalizi residenti nel Regno, nelle Colonie ed all'estero è stabilito dal regolamento.

I soci benemeriti sono esclusi dall'obbligo del pagamento della quota sociale.

I soci benemeriti, sostenitori, vitalizi, ordinari hanno tutti diritto al periodico sociale.

Possono essere iscritti come soci aggiunti, senza diritto al periodico sociale, i componenti delle famiglie i cui capi siano benemeriti, sostenitori, vitalizi, ordinari.

In casi di eccezione, il presidente, con sua deliberazione motivata, può iscrivere soci anche cittadini stranieri che si siano resi benemeriti verso la Lega Navale o siano provati amici dell'Italia.

Art. 21.

Le domande d'ammissione a soci della Lega Navale debbono essere presentate dagli interessati alla sede centrale in Roma, alle Sezioni ed alle Delegazioni dei luoghi di loro residenza.

Le ammissioni sono subordinate all'approvazione dei presidenti delle Sezioni e dei delegati che ne sono personalmente responsabili e vanno notificate, coi moduli prescritti dal regolamento, alla sede centrale, che può revocarle a suo insindacabile giudizio.

I soci vitalizi, ordinari, aggiunti sono iscritti, salvo particolari disposizioni, nei ruoli delle singole Sezioni o Delegazioni del luogo ove essi risiedono, o in caso di mancanza, presso le Sezioni e Delegazioni viciniori.

La sede centrale amministra e raccoglie in un ruolo unico generale i soci sostenitori e quei soci ordinari che rivestendo cariche pubbliche nel campo politico o comunque operando nel campo intellettuale, professionale, militare ed industriale, vengono ad acquisire posizione preminente nella vita della Nazione e costituiscono per l'Ente un alto apporto di prestigio e di ausilio morale.

Similmente la sede centrale iscrive in speciali ruoli ed amministra direttamente i soci non aventi residenza fissa abituale o quelli residenti all'estero, o nelle Colonie ove non esistano organi periferici.

Art. 22.

Il presidente è autorizzato ad emanare il regolamento per l'attuazione pratica delle norme statutarie, con facoltà di apportarvi, in seguito, le varianti procedurali che si ravvisassero necessarie per lo svolgimento delle attività amministrative della Lega Navale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1885.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

N. 1885. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche ed è abrogato lo statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 24 settembre 1932, n. 1335.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 Anno XII

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 1886.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione del campo di tiro a segno nazionale di Strigno.

N. 1886. R. decreto 27 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro a segno nazionale di Strigno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 Anno XII

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. 1887.
Autorizzazione al Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli ad accettare una donazione di manoscritti di Gaetano Donizetti.

N. 1887. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli viene autorizzato ad accettare la donazione di 187 manoscritti di Gaetano Donizzetti da parte dei discendenti Giuseppe e Gaetano Donizzetti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1934 Anno XII

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. 1888.
Autorizzazione al Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1888. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il direttore del Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze viene autorizzato ad accettare le cartelle del consolidato 5 % per un valore nominale di L. 90.000 per la istituzione di un premio biennale da assegnarsi a giovani pianisti italiani: la fondazione si intitolerà « Premio Ernesto Consolo » e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 3 gennaio 1934, n. 8.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. 9.
Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di adeguare il regime doganale di taluni prodotti alle mutate condizioni del mercato internazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficente di maggiorazione
426	Macchine per cucire, ricamare e simili:			
a)	senza sostegno, e teste di macchine	Kg.	6,50	1 —
b)	con sostegno	»	2,75	1 —
520	Autoveicoli con o senza carrozzeria da qualunque motore azionati:			
a)	per trasporto di persone:			
	1. pesanti fino a 1200 chilogrammi	Q.le	2.350 —	—
	2. pesanti più di 1200 chilogrammi	»	2.575 —	—
b)	trattrici	»	825 —	—
c)	altri, compresi gli autoveicoli per usi industriali:			
	1. pesanti fino a 700 chilogrammi	»	1.760 —	—
	2. pesanti più di 700, fino a 1200 chilogrammi	»	2.350 —	—
	3. pesanti più di 1200, fino a 1800 chilogrammi	»	1.870 —	—
	4. pesanti più di 1800 chilogrammi	»	1.530 —	—
	(Note invariate)			
521	Carrozzerie per automobili e loro parti:			
a)	per trasporto di persone	»	3.140 —	—
b)	altre	»	2.010 —	—
522	Motori a combustione interna per autoveicoli, del peso:			
a)	fino a 100 chilogrammi	»	2.440 —	—
b)	di più di 100, fino a 200 chilogrammi	»	3.005 —	—
c)	più di 200 chilogrammi	»	3.295 —	—
523	Parti staccate di autoveicoli non nominate:			
	facenti parte dell'apparato motore, degli organi di trasmissione e di direzione:			
	1. gregge	»	1.860 —	—
	2. lavorate	»	3.430 —	—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi base	Coefficente di maggiorazione
b)	altre:			
	1. gregge	Q.le	1.435 —	—
	2. lavorate	»	3.140 —	—
584	Vetro o cristallo:			
a)	in tubi	»	100 —	2 —
b)	in canne	»	73,40	1 —
669	Bromo	»	5,50	0,5
679	Ossido:			
i)	di stagno	»	100 —	0,5
684	Bromuri metallici	Kg.	9 —	0,2
892	Calzature e soprascarpe di gomma elastica, anche commiste o foderate con stoffa:			
a)	calzature senza gambaletto, da passeggio, da ginnastica, da tennis, da bagno, con o senza tacco	paio	5 —	—
b)	calzature con gambaletto, dell'altezza, compreso il tacco:			
	1. fino a centimetri 12 e mezzo	»	10 —	—
	2. più di centimetri 12 e mezzo, fino a 20 centimetri	»	15 —	—
	3. più di centimetri 20, fino a 42 centimetri	»	20 —	—
	4. più di 42 centimetri	»	30 —	—
c)	soprascarpe, mezze soprascarpe, scarpe da neve e stivali:			
	1. basse, senza gambaletto	»	8 —	—
	2. con gambaletto, dell'altezza, compreso il tacco:			
	α) fino a centimetri 12 e mezzo	»	10 —	—
	β) più di centimetri 12 e mezzo, fino a 20 centimetri	»	15 —	—
	γ) più di centimetri 20, fino a 42 centimetri	»	20 —	—
	δ) più di 42 centimetri	»	30 —	—
893	Cappelli:			
a)	da uomo:			
	2. non nominati:			
	β) a cilindro, compresi quelli pieghevoli	ciasc.	8 —	0,5
	γ) altri	»	3,67	0,2

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1934, n. **10.**
Modificazione del regime doganale del burro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del burro,
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
29	Burro di latte:			
a)	fresco	Q.le	100	4
b)	cotto o salato	»	108	4

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, *foglio* 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1934.
Nomina dell'on. dott. Ferruccio Lantini a presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Visto il R. decreto 21 settembre 1933, col quale il gr. uff. dott. Manlio Masi, direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione, veniva temporaneamente incaricato anche delle funzioni di presidente dell'Istituto stesso;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Manlio Masi, direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione, cessa dalle temporanee funzioni di presidente dell'Istituto medesimo.

Art. 2.

L'on. dott. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 3 *Corporazioni, foglio n.* 130. — PICCONI.

(1758)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1934.
Costituzione della Deputazione della Borsa merci di Venezia per l'anno 1934-XII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Venezia approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1926-IV;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Venezia in ordine alla costituzione per l'anno 1934-XII della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1934-XII la Deputazione della Borsa merci di Venezia è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:
1. Gatti Francesco.
2. Ravà cav. uff. Giulio.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
3. Bellemo Michele.
4. Carbone cav. uff. Achille.
5. Sarfatti cav. Riccardo.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa:
1. Antonelli Giulio.
2. Coccon comm. Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1759)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2567-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Babich Giovanna di Michele, nata a Pinguente il 13 maggio 1905 e residente a Trieste, via Cristoforo Colombo, 7, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(135)

N. 11419-2516-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio fu Antonio, nato a Maresego il 5 settembre 1871 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 75, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Giuseppina Babic nata Kante di Stefano, nata il 9 marzo 1885, moglie;
2. Giuseppina di Antonio, nata il 12 settembre 1908, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 3 agosto 1917, figlia;
4. Pierina di Antonio, nata il 17 maggio 1920, figlia;
5. Lucia di Antonio, nata il 10 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(137)

N. 11419-2517-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio di Antonio, nato a Risano il 22 febbraio 1884 e residente a Trieste, Servola, 762, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Babic nata Bozic di Giuseppe, nata il 26 marzo 1885, moglie;
2. Violetta di Antonio, nata il 2 ottobre 1908, figlia;
3. Ludmilla di Antonio, nata il 17 settembre 1910, figlia;
4. Giuseppina di Antonio, nata il 14 marzo 1912, figlia;
5. Giustina di Antonio, nata l'11 ottobre 1913, figlia;
6. Guglielmo di Antonio, nato il 1° dicembre 1914, figlio;
7. Maria di Antonio, nata il 18 agosto 1919, figlia;
8. Ettore di Antonio, nato il 30 novembre 1920, figlio;
9. Liliana di Antonio, nata il 18 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(138)

N. 11419-2563-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco fu Giovanni, nato a Triste il 2 febbraio 1886 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 65, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carolina Babich nata Lonzar di Giovanni, nata il 30 luglio 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(139)

N. 11419-2568-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Babich vedova Anna fu Francesco, nata Lampit, nata a Trieste, il 22 settembre 1869 e residente a Trieste, via S. Michele, 19, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(140)

N. 11419-2569-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cociancich Pierina di Matteo, nata a Castellier di Visinada il 24 giugno 1908 e residente a Trieste, Piccola Fornace, 5, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Pierina, nato il 13 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificata all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(141)

N. 11419-2570-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Trifone fu Pietro, nato a Mulla (S.H.S.) il 1° febbraio 1893 e residente a Trieste, via Ombrelle, 7, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(142)

N. 11419-2571-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Giuseppe fu Antonio, nato a Matteria il 17 ottobre 1903 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 148, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(143)

N. 11419-2572-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iancovich Pietro fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 gennaio 1886 e residente a Trieste, via Molingrande, 5, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia Iancovich nata Guastincic di Giovanni, nata il 22 dicembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(144)

N. 11419-2573-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Iancovich Renata di Luigi, nata a Trieste il 1° luglio 1907 e residente a Trieste, via Malcanton, 15, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(145)

N. 11419-2574-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 de' decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Iancovich Ester fu Stefano, nata a Trieste il 3 febbraio 1884 e residente a Trieste, via Ponziana, 14, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sara, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(146)

N. 11419-2575-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Valich ved. Maria fu Michele, nata Rossanz, nata a Nablo il 22 agosto 1869 e residente a Trieste, via Pietà, 15, è restituito nella forma italiana di « Valli e Rosani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Romana Bruna fu Antonio, nata il 28 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(147)

N. 11419-2576-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Valic Maria fu Giuseppe, nata a Lubiana il 4 settembre 1902 e residente a Trieste, via G. Rota, 5, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(148)

N. 11419-2577-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovac Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 5 gennaio 1883 e residente a Trieste, via Pondares, 17, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gisella Vattovac nata Turasek di Giacomo, nata il 5 settembre 1887, moglie;
2. Umberta di Antonio, nata l'8 agosto 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(149)

N. 11419-2477-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Karlovitz Adalgisa di Giovanna, nata a Trieste il 12 settembre 1890 e residente a Trieste, via dei Rettori, 1, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario di Adalgisa, nato il 12 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(220)

N. 11419-2478-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marassovich Oscar fu Girolamo, nato a Sebenico il 18 luglio 1874 e residente a Trieste, via Zorutti, 2, è restituito nella forma italiana di « Marasso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi di Oscar, nato il 24 dicembre 1903, figlio;
2. Maria di Oscar, nata il 31 luglio 1905, figlia;
3. Antonio di Oscar, nato l'11 ottobre 1907, figlio;
4. Anna di Oscar, nata il 9 luglio 1909, figlia;
5. Roberto di Oscar, nato il 9 gennaio 1912, figlio;
6. Mario di Oscar, nato il 23 maggio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(221)

N. 11419-2479-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Marassovich vedova Antonia fu Giuseppe nata Tomsi, nata a Fontana del Conte il 13 maggio 1865 e residente a Trieste, via Vitelli, 6, sono restituiti nella forma italiana di « Marasso » e « Tomasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(222)

N. 11419-2480-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marassovich Stefano fu Nicolò, nato a Rupe il 19 gennaio 1878 e residente a Trieste, via Economo, 6, è restituito nella forma italiana di « Marasso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Marassovich n. Gulin fu Matteo, nata il 6 gennaio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(223)

N. 111419-2481-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marassich Giorgio di Amalia, nato a Trieste il 27 agosto 1922 e residente a Trieste, via Galvani n. 5, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(224)

N. 11419-2482-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marassich Antonio fu Antonio, nato a Muggia il 1° giugno 1878 e residente a Trieste, via Crosada, 12, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Marassich nata Kerian di Maria, nata il 10 gennaio 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(225)

N. 11419-2483-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marassich Antonio di Antonio, nato a Muggia il 10 aprile 1877 e residente a Trieste, via Vespucci, 43, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maddalena Marassich nata Fontanot di Giacomo, nata il 19 marzo 1879, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 15 febbraio 1908, figlio;
3. Fioravante di Antonio, nato il 17 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(226)

N. 11419-2484-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marassich Giuseppe fu Antonio, nato a Valle d'Oltra il 12 maggio 1880 e residente a Trieste, via Piccardi, 50, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Marassich nata Rinaldi di Vittorio, nata il 27 aprile 1893, moglie;
2. Ione di Giuseppe, nata il 21 giugno 1919, figlia;
3. Maria di Giuseppe, nata il 16 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(227)

N. 11419-2485-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marassich Sebastiano di Giuseppe, nato a Muggia il 15 giugno 1891 e residente a Trieste, via V. Carpaccio, 14, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marassich nata Marassich di Sebastiano, nata il 29 agosto 1900, moglie;
2. Ivone di Sebastiano, nata il 19 novembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(228)

N. 11419-2486-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Marassich Liduina fu Sebastiano, nata a Muggia il 26 agosto 1902 e residente a Trieste, Guardiella, 395, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(229)

N. 11419-2487-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Maracich Carlo fu Carlo, nato a Trieste il 16 novembre 1903 e residente a Trieste S. M. M. Superiore, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Giovanna Maracich nata Brumatti di Giovanni, nata il 3 marzo 1906, moglie;
2. Garrone di Carlo, nato il 28 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(230)

N. 11419-2527-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Alessandro fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 agosto 1890 e residente a Trieste, Chiadino, 832, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:
1. Maria Babich nata Ghez di Giuseppe, nata il 1° giugno 1889, moglie.
2. Armando di Alessandro, nato il 17 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(163)

N. 11419-2528-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Babich Anna di Giovanni, nata a Montignana il 19 marzo 1899 e residente a Trieste, via Fabio Severo, 78, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di bonifica « Sagrede » in provincia di Padova.

Con R. decreto 16 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre successivo, registro n. 22, foglio n. 330, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato soppresso ai sensi

del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica « Sagrede » (Padova) e ne sono trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica « Lozzo », entro il cui comprensorio ricade per intero il detto Consorzio di Sagrede.

(1750)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 28 dicembre 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor Victor Auguste Gaston Bernard, console generale di Francia a Fiume e Trieste.

(1751)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 100.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 Mod. X — Data: 18 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Folcieri Francesco fu Giovanni, domic. a Brescia — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati di usufrutto — Rendita: L. 175, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1748)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 23 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio dello stesso anno, registro 5, foglio 399, col quale è stato indetto un concorso per esame a 23 posti di alunno d'ordine, gruppo *C*, nella carriera del personale d'ordine dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1933-XI, registro n. 7, foglio n. 84, col quale sono state apportate varianti al bando di concorso predetto;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 18 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1933, registro n. 9, foglio n. 52;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 23 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Giovannenze Andrea.
2° Orabona Gaetano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti

Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1753)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 4 posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;
Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1933, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio dello stesso anno, registro n. 3, foglio n. 400, col quale fu indetto un concorso per merito distinto a 4 posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 21 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1933, registro n. 8, foglio n. 291;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 settembre 1933;
Veduta la tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto, nonchè quella di coloro che raggiunsero la votazione necessaria per essere dispensati dall'esame di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto a 4 posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Dall'Alba Giovanni;
2° Caselli Renato;
3° Tosti Gino.

Art. 2.

È approvata la seguente tabella di classificazione dei candidati sottoindicati i quali, avendo preso parte al concorso sopra specificato, hanno riportato la votazione per il conseguimento della dichiarazione di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, richiamati dall'art. 6 del bando di concorso:

1° Lambertucci Oreste;
2° De Rosa Stefano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1754)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.